

l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, disciplina all'articolo 33 le eccedenze di personale e la mobilità collettiva, riconoscendo ai lavoratori in esubero il collocamento in disponibilità e le conseguenti garanzie;

a norma di legge, infatti, con il collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi;

qualora, tuttavia, i lavoratori interessati non siano ricollocati entro quel periodo di tempo, essi perdono definitivamente la possibilità di essere ricollocati e decadono dallo *status* di dipendente pubblico;

in seguito all'applicazione della *spending review* diversi comuni hanno dovuto far ricorso al collocamento in disponibilità, perché dissestati o con esuberi di personale;

posto il particolare momento di crisi economica che sta interessando il nostro Paese appare opportuno accordare una proroga a quei lavoratori il cui periodo di disponibilità sia in scadenza senza che essi abbiano trovato ricollocamento nel mondo del lavoro;

peraltro questo potrebbe avvenire a fronte di un esborso minimo da parte dell'erario, che tuttavia, aiuterebbe a salvare decine di famiglie dalla disoccupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre una proroga al 30 dicembre 2013 del periodo di disponibilità per i lavoratori ancora non ricollocati.

9/1012-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta). Cirielli.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge, in esame, prevede la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale unica per talune categorie di immobili;

all'articolo 2, si stabilisce che, se entro il 31 agosto, non si sia proceduto alla riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, si riapplichi la disciplina vigente dell'imposta municipale propria e si fissa al 16 settembre il termine di versamento della rata dell'IMU;

il comma 9-*bis* dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, aggiunto dal decreto-legge n. 1 del 2012, prevede che « i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori »; tale possibilità è stata scarsamente utilizzata dai comuni;

appare opportuno che la disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare che si intende realizzare, tenga conto dei costi delle imprese sulle quali gravano, oltre gli effetti della crisi dell'edilizia, anche un regime penalizzante di tassazione IMU sull'invenduto;

il regime fiscale non deve incidere sui costi di produzione né disincentivare l'investimento al fine di creare nuovi posti di lavoro e per rilanciare l'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di escludere dalla tassazione, almeno per un periodo triennale, gli immobili cosiddetti « merce » cioè le aree e i fabbricati ancora in possesso delle imprese costruttrici e destinati alla vendita.

9/1012-A/10. Giammanco.